



# FEDERAZIONE ITALIANA dei PRODUTTORI di PIANTE OFFICINALI

## STATUTO

### **Art. 1 - F.I.P.P.O.**

È costituita la Federazione Italiana dei Produttori di Piante Officinali (che includono le piante aromatiche, medicinali, condimentarie, coloranti, cosmetiche, insetticide e antiparassitarie) con sede presso l'Istituto di Studi Superiori sulla Montagna (S. Michele all'Adige Via E. Mach, 1 - 38010).

La Federazione può istituire sedi operative, succursali, filiali, agenzie ed uffici anche in altre località del territorio nazionale ed anche all'estero.

La Federazione può aderire ad altre organizzazioni od enti a carattere regionale, nazionale ed internazionale, che senza scopo di lucro si propongano di contribuire alla valorizzazione e tutela della produzione di piante officinali per il conseguimento delle politiche agricole comunitarie del settore. La Federazione assume la rappresentanza, tutela ed assistenza dei produttori associati presso le amministrazioni pubbliche a carattere internazionale, nazionale e regionale aventi competenza nel settore, anche in materia di programmazione.

### **Art. 2 - Durata**

La Federazione ha la durata sino al 2030, salvo proroga deliberata dalle Assemblee dei soci.

### **Art. 3 - Finalità**

La Federazione ha per scopo prevalente la tutela e la salvaguardia degli interessi morali ed economici dei produttori di piante officinali sotto il profilo tecnico, economico, giuridico e fiscale.

Per conseguire i suoi scopi la Federazione provvede a:

- a) contribuire, con proprie iniziative, alla programmazione ed allo sviluppo della produzione delle piante officinali mediante un'opportuna rete di informazione per una migliore conoscenza del mercato dei prodotti officinali e dei prodotti industriali derivati;
- b) coordinare le fasi di produzione, prima trasformazione e commercializzazione delle piante officinali (e dei prodotti da esse derivati) coltivate direttamente dai soci in armonia con gli indirizzi della politica comunitaria e della programmazione agricola regionale e nazionale;
- c) attuare programmi di aggiornamento e perfezionamento tecnico degli operatori del settore della produzione, prima trasformazione e commercializzazione, anche mediante lo svolgimento di corsi di formazione professionale e favorire l'informazione sull'uso delle piante officinali anche a livello dei consumatori;
- d) promuovere l'assistenza tecnica e la consulenza per lo sviluppo delle attività che le singole aziende intendono attuare nel settore delle piante officinali, anche per l'accesso ad eventuale finanziamenti pubblici messi a disposizione di enti locali, regionali, statali e comunitari per la realizzazione di progetti singoli od associati;
- e) sviluppare la diffusione delle tecniche e di metodi di agricoltura sia convenzionate che biologica ai sensi del Reg (U.E.) 2092/91, anche realizzando laboratori di certificazione dei prodotti ottenuti da coltivazioni attuate con metodi biologici;
- f) favorire la costituzione di imprese per la realizzazione di impianti per la prima trasformazione e la commercializzazione dei prodotti officinali;
- g) promuovere le associazioni di produttori di piante utilizzate principalmente in profumeria, medicina, ecc. ai sensi del Reg CEE n 1360/78 e 2083/80;
- h) partecipare a programmi di ricerca applicata in materia di meccanizzazione, di miglioramento genetico, di metodi per l'incremento della produzione e della qualità delle droghe e la riduzione dei costi di produzione, avvalendosi della collaborazione di esperti e di istituzioni pubbliche e private che operano nel settore della sperimentazione;

i) promuovere e favorire iniziative in campo comunitario ed europeo per il raggiungimento di obiettivi finalizzati ad una comune politica del settore.

#### **Art. 4 - Soci**

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci in primo luogo i produttori di piante officinali, siano essi persone fisiche, società cooperative, consorzi od altre strutture associative o societarie; in secondo luogo (per un contingente che non superi il 20% del totale dei soci) gli esperti del settore della coltivazione, della trasformazione e del commercio delle piante officinali e gli Enti impegnati nell'incentivazione delle coltivazioni officinali, anche mediante ricerche e sperimentazioni.

Non possono essere ammessi come soci imprenditori, società cooperative, consorzi ed altre strutture associative sottoposti a procedure consensuali in corso, soggetti inabilitati od interdetti o persone fisiche o forme associative che svolgano attività contrastanti con gli interessi della Federazione.

I soggetti che intendono far parte della Federazione devono rivolgere la domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, dichiarando di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del presente statuto e di accettarle integralmente.

Se l'aspirante socio è una persona singola, nella domanda dovrà fornire l'indicazione del cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e partita IVA, ubicazione e estensione dei terreni coltivati a piante officinali.

Se la domanda è prodotta da cooperative, consorzi, enti od altre forme associative o societarie che, in virtù delle proprie norme statutarie abbiano la disponibilità del prodotto dei soci, queste devono ripetere la ragione sociale, la denominazione, la sede, il nominativo del legale rappresentante, la delibera dell'organo competente che autorizza l'adesione e l'assunzione delle obbligazioni conseguite con l'eventuale accoglimento, la copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, l'elenco dei soci produttori e l'estensione dei terreni coltivati a piante officinali.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di chiedere al richiedente-socio ulteriori informazioni e l'esibizione di documenti comprovanti il possesso dei titoli o dei requisiti del dichiarante.

L'accoglimento delle domande dovrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei due terzi. L'iscrizione nel libro soci avverrà solo dopo che il socio ammesso abbia provveduto al versamento delle quote associative.

#### **Art. 5 - Obblighi del socio**

Con l'iscrizione il socio assume, nei confronti della Federazione, l'impegno a mantenere il vincolo associativo fino al compimento del terzo anno dalla data di adesione. Il socio assume altresì, oltre agli obblighi previsti nei precedenti articoli, l'obbligo di osservare le norme adottate dalla Federazione nel proprio regolamento interno.

Ogni socio è tenuto a versare la quota associativa entro trenta giorni dalla data della richiesta del Consiglio di Amministrazione.

Al socio che non adempia le obbligazioni assunte sono applicabili, indipendentemente dalle azioni di responsabilità per i danni recati all'associazione, i seguenti provvedimenti:

- sanzione pecuniaria;
- sospensione a tempo determinato dai benefici dell'appartenenza all'associazione, fermi gli obblighi assunti;
- espulsione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera i provvedimenti di cui sopra, ivi compresa la misura della sanzione pecuniaria.

#### **Art. 6 - Esclusione del socio**

E' escluso l'associato:

- a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento delle finalità della Federazione;
- b) che reca danno morale o materiale alla Federazione;
- c) che non corrisponde ai contributi associativi;
- d) che abbia interessi contrastanti con quelli della Federazione;
- e) che non rispetti il presente statuto e i regolamenti che verranno emessi e le deliberazioni regolarmente prese dagli organi sociali.

### **Art. 7 - Recesso dei soci**

Il recesso è consentito dopo il terzo anno dalla data di ammissione alla Federazione, a condizione che l'interessato ne faccia domanda dodici mesi prima della data dalla quale chiede il recesso, oppure quando entri a far parte di cooperative o altre forme associative aderenti alla Federazione. Sulla domanda di recesso delibera il Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa, trascorso il quale il recesso si intende definitivo a tutti gli effetti.

### **Art. 8 - Organi**

Sono organi della Federazione:

- 1'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

### **Art. 9 - Assemblea - Modalità di voto**

Fanno parte dell'Assemblea, come persone singole o come rappresentanti di forme associative, i soci in regola con gli obblighi statutari.

Il voto è segreto e può essere esercitato anche con delega conferita con atto scritto. Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno entro il primo quadrimestre dell'anno in corso su convocazione del Presidente, con avviso spedito ai soci almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

Le riunioni in prima convocazione sono valide se presenti almeno i due terzi dei componenti l'Assemblea. In seconda convocazione, che potrà aver luogo nello stesso giorno della prima, ma almeno un'ora dopo questa. Le deliberazioni saranno valide se approvate dalla maggioranza dei soci presenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati alle adunanze. In caso di parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente.

Le delibere devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato dall'Assemblea.

### **Art. 10 - Funzioni dell'Assemblea**

L'Assemblea provvede a:

- 1) eleggere il Presidente della Federazione e nominare i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ed i suoi membri effettivi e supplenti;
- 2) approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- 3) esaminare la relazione predisposta dal Consiglio Direttivo sull'attività svolta ed approvare gli indirizzi generali ai quali dovrà essere conformata l'attività della Federazione;
- 4) deliberare le quote associative ed i contributi straordinari;
- 5) deliberare su qualsiasi altro argomento che le venga sottoposto dal Consiglio Direttivo.

### **Art. - 11 Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da quattro membri eletti dall'Assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di decadenza del mandato in seno all'ente o all'organismo associato di appartenenza, rimangono in carica sino alla prima convocazione dell'Assemblea che delibererà per la surroga.

Il Consiglio Direttivo può cooptare tre componenti particolarmente esperti nei problemi riguardanti la sperimentazione e la coltivazione delle piante officinali anche tra persone diverse dai soci.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo è invitato a partecipare il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le delibere del Consiglio Direttivo devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato dal Consiglio Direttivo stesso su proposta del Presidente.

### **Art. 12 - Funzioni del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo può compiere tutti gli atti ritenuti utili al conseguimento degli scopi indicati all'art. 3 ad eccezione di quelli che, in conformità alle disposizioni del presente statuto, sono deferiti all'esclusiva competenza dell'Assemblea.

In particolare al Consiglio Direttivo spetta:

- a) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'esame del Collegio dei Revisori del Conti e all'approvazione da parte dell'Assemblea;
- b) deliberare l'ammissione di nuovi soci;
- c) proporre all'Assemblea, ricorrendovi gravi e documentati motivi, l'esclusione di soci.

Il Consiglio Direttivo può delegare il Presidente allo svolgimento di proprie funzioni ed attribuzioni.

Inoltre il Consiglio può costituire comitati e consulte rappresentative per particolari settori specifici.

### **Art. 13 - Il Presidente**

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Federazione sia in giudizio che di fronte alle autorità amministrative e politico-rappresentative, agli organismi sindacali e professionali, alle istituzioni ed agli enti a livello nazionale ed internazionale.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dà esecuzione alle relative deliberazioni.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

### **Art. 14 - Il Collegio dei Revisori del Conti**

Il Collegio dei Revisori del Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra persone diverse dai rappresentanti dei soci. Esso rimane in carica per tre anni.

### **Art. 15 - Modifiche allo statuto**

Le modifiche al presente statuto sono proposte dal Consiglio Direttivo ed approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

### **Art. 16 - Altre norme**

I soci sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente statuto e delle delibere prese dagli organi della Federazione.

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa espresso rinvio alle norme statali e del Codice Civile vigenti in materia.